

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

N. 6 DEL 01.09.2022

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE D'UFFICIO DELLA CANCELLAZIONE DI SOCIETA' DI PERSONE NON PIU' OPERATIVE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE, EX ART. 3 D.P.R. 23 LUGLIO 2004, N. 247 E ART. 40 D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76

Il Conservatore del Registro delle Imprese

- visto l'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 che ha istituito il Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 c.c. presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- visto il regolamento di attuazione del Registro delle Imprese emanato con D.P.R. del 7 dicembre 1995, n. 581;
- visto il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese" e, in particolare, l'art. 3 comma 1 che disciplina la cancellazione dal Registro delle Imprese con procedimento d'ufficio, per la società semplice, la società in nome collettivo e la società in accomandata semplice sussistendo una delle seguenti circostanze:
 - a) irreperibilità presso la sede legale;
 - b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
 - c) mancanza del codice fiscale;
 - d) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi;
 - e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita;
- visto il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, l'art. 40, comma 1, che prevede che "il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall'art. 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro imprese, è disposto con determinazione del conservatore";
- vista la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3585/C del 14 giugno 2005, contenente le indicazioni sulle fattispecie previste dal D.P.R. 247/2004 per la cancellazione dal registro delle imprese delle società di persone non più operative;
- vista la propria determinazione n. 4 del 4 maggio 2022 con cui è stato avviato il procedimento di cancellazione dal registro delle imprese, per 163 società di persone non più operative estratte tramite la piattaforma di Infocamere Scpa denominata "Cruscotto Qualità", per le quali sussistono i presupposti per la cancellazione d'ufficio ai sensi

dell'art. 3 del citato D.P.R., in particolare risultano aver omesso il pagamento del diritto annuale riferito all'ultimo triennio, avere la posizione della partita I.V.A. cessata, non aver presentato domande inerenti l'impresa negli ultimi tre anni;

- atteso che l'art. 8 della legge 241/1990 consente, nel caso in cui l'elevato numero dei destinatari renda la comunicazione personale non attuabile o particolarmente gravosa, la possibilità per l'amministrazione di provvedere a rendere noti i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima;
- verificato che la quasi totalità delle società contenute nell'elenco suddetto, oggetto del provvedimento in questione non è titolare di un domicilio digitale valido a cui fosse possibile notificare l'avvio del procedimento e che, di conseguenza, le comunicazioni avrebbero dovuto perfezionarsi a mezzo raccomandata A.R.;
- ritenuto che la norma sopra citata possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di un procedimento amministrativo avente il medesimo oggetto destinato a una pluralità di imprese che presentano la stessa situazione di irregolarità giuridico-amministrativa;
- considerato che la comunicazione di avvio del procedimento deve essere inviata sia alla sede legale della società che al domicilio/residenza del/i amministratore/i, determinando un incremento dei costi relativi al numero di comunicazioni da notificare;
- vista la legge n. 69 del 18.06.2009 che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione *on line* sul sito istituzionale delle amministrazioni procedenti, e preso atto che l'albo camerale è consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;
- ritenuto, per la fattispecie in esame, che la notificazione a mezzo del servizio postale non trovi giustificazione, sia con riferimento agli artt. 3/bis e 6 del D.lgs. 7.03.2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", che introducono un obbligo generale di utilizzo di canali telematici per comunicazioni tra imprese e pubblica amministrazione, sia con riguardo a quanto previsto dai decreti D.lgs 185/2008, D.L. 179/2012 e D.L. 76/2020 in materia di obbligo di attivazione di un domicilio digitale valido e attivo;
- considerato inoltre che il Giudice del Registro delle imprese di Pavia con proprio decreto n. 1946 del 23.09.2021 ha disposto che l'ufficio del Registro delle imprese di Pavia proceda alle notificazioni dei procedimenti di cui al D.P.R. n. 247/2004 e destinati contemporaneamente ad un'ampia pluralità di soggetti mediante la loro pubblicazione per almeno trenta giorni consecutivi sul sito ufficiale della Camera di Commercio di Pavia nella sezione dedicata all'Albo *on line* di cui all'art. 32 della Legge n. 69/2009;
- valutato, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, che la pubblicazione all'Albo *on line* della comunicazione di avvio del procedimento per un congruo periodo di tempo abbia consentito di diffondere la notizia della procedura avviata d'ufficio e costituisca valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 247/2004;

- atteso che la determinazione n. 4 del 4 maggio 2022 di avvio del procedimento è stata pubblicata - con il relativo allegato A contenente l'elenco di 163 società di persone destinatarie del provvedimento - all'Albo Camerale online dal 4 maggio 2022 al 18 giugno 2022;
- dato atto comunque che, per le società per le quali in fase di istruttoria è stato accertato un regolare domicilio digitale, l'ufficio del Registro delle Imprese in data 17 maggio 2022 ha provveduto ad inviare la comunicazione di avvio del procedimento anche all'indirizzo PEC valido, assegnando il termine di 30 giorni per comunicare la permanenza in vita della società o per richiedere l'iscrizione dello scioglimento;
- tenuto conto che nel termine di 45 giorni dalla pubblicazione all'Albo Camerale online le seguenti società hanno comunicato con pratica telematica l'avvenuto scioglimento e richiesto contestuale cancellazione del registro delle imprese:
 - o Barino s.a.s. di Girandola Bruno e C., codice fiscale 01442760185, REA PV-186174
 - o Suprema Stampi snc di Rizzo Rino Maurizio & C., codice fiscale 01826120188, REA PV-223993;
- posto che in fase istruttoria è stato verificato, ai sensi del comma 1 dell'art. 40 del D.L. 76/2020, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate se nel patrimonio delle società da cancellare - come da elenco allegato alla citata determinazione dirigenziale di avvio del procedimento n. 4 del 4 maggio 2022 - vi sia o meno la presenza di beni immobili;
- verificato che per due società è stata riscontrata la presenza di beni immobili per le quali è stato sospeso il procedimento e sono stati rimessi gli atti al Presidente del Tribunale di Pavia ai sensi del comma 3, art. 3 del D.P.R. 247/2004;
- verificato inoltre che tre società hanno presentato recentemente una pratica al registro delle imprese per cui è stato rilevato il compimento di un atto di gestione relativo all'impresa, presupposto che ha determinato per tali società il venir meno della circostanza di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio;
- considerato che alla data odierna, decorsi ampiamente, i termini concessi per eventuali istanze o controdeduzioni in merito, non è stato fornito alcun riscontro né sono intervenute circostanze idonee al mantenimento dell'iscrizione per un totale di 156 società (Allegato A) e che pertanto è da ritenersi conclusa la fase istruttoria;
- tenuto conto che il provvedimento finale di cancellazione d'ufficio, in considerazione della identità di presupposti di fatto e di diritto - può essere emanato con uno stesso provvedimento, destinato alle società indicate nell'elenco allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione e che lo stesso può essere notificato ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990;
- ritenuto, per le motivazioni sopra ricordate, che la pubblicazione all'Albo camerale online consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, assicurando un celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel registro delle imprese a beneficio dell'intero sistema di pubblicità d'impresa

d e t e r m i n a

1. la cancellazione d'ufficio, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 23 luglio n. 247, delle società di persone di cui all'allegato elenco (Allegato A), per le motivazioni e secondo quanto indicato in premessa;
2. che la disposizione cancellazione di cui sopra non abbia corso nei confronti delle società di cui all'elenco allegato che – nelle more della notifica del provvedimento ossia durante il periodo di affissione all'Albo camerale online – comunichino l'avvenuto scioglimento della società ovvero forniscano elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'attività sociale;
3. la notificazione del presente provvedimento alle imprese indicate nell'elenco allegato, ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, mediante pubblicazione all'Albo camerale online per n. 30 giorni continuativi. Dalla scadenza di tale termine decorrerà l'ulteriore termine di quindici giorni entro cui può essere presentato ricorso al Giudice del registro delle imprese presso il Tribunale di Pavia, ai sensi dell'art. 40 comma 7 del D.L. 76/2020.

IL CONSERVATORE
Dr. Enrico Ciabatti

(Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)